

# CITTÀ di ORTONA

## Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2343

#### ORDINANZA n. 294 del 28 settembre 2012

OGGETTO:- Sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione di ordinanza di sgombero di area demaniale marittima con finalità turistiche n.102/2011 Sigg. Vallozzi e Aquilano. Proroga sospensione efficacia provvedimento già concessa con ordinanza n.182/2012.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE

VISTA l'ordinanza del Dirigente del 1° Settore del Comune di Ortona n.114 in data 27.12.2011 con la quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dell'ordinanza n.102 datata 15.11.2011 emessa a carico dei sigg. Vallozzi Tommaso, nato a Ortona il 2.2.1942, ivi residente in Viale Europa n.27 e Aquilano Mirella, nata a Ortona il 14.8.1943, ivi residente in Viale Europa n.27, fino alla data del 30.6.2012, in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti peritali disposti dal Tribunale di Chieti a mezzo C.T.U. nel corso di causa penale ascritta al n.11/1006 RGNR nonché della sentenza di merito;

VISTA l'ordinanza sindacale n.182 in data 4.7.2012 con la quale, per i motivi e le considerazioni esposti nell'ordinanza n.114 datata 27.12.2011 veniva disposta la proroga della sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione del provvedimento n.102 in data 15.11.2011 per mesi tre dal 1.7.2012; VISTA l'istanza in data 27.09.2012 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 18265 del 27.09.2012 con la quale i sigg. Vallozzi Tommaso e Aquilano Mirella chiedevano ulteriore proroga di mesi quattro relativamente agli adempimenti loro imposti con ordinanza n.102 in data 15.11.2011 poiché l'A.G.O. avrebbe archiviato il procedimento penale a loro carico instaurato;

**RITENUTA** la necessità di procedere all'acquisizione della documentazione relativa alle decisioni assunte dalla prefata A.G.O. senza pregiudizio per gli istanti e per l'Ente stesso;

**RITENUTE** valide le motivazioni che hanno generato l'emissione dell'ordinanza n. 114 in data 27.12.2011 nonché accoglibile la richiesta presentata;

**VISTO** il D.Lgs,. n.267/2000;

## **ORDINA**

- 1)- confermare l'ordinanza n.102 in data 15.11.2011 emessa a carico dei sigg. Vallozzi Tommaso ed Aquilano Mirella, in premessa meglio generalizzati;
- 2)- disporre, per i motivi e le considerazioni esposte nell'ordinanza n.114 in data 27.12.2011, che nel presente atto si intendono integralmente richiamati, la proroga della sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione del provvedimento n.102 in data 15.11.2011, anche ai fini della sua impugnazione, per ulteriori mesi tre a decorrere dalla data del 1.10.2012, con avviso agli interessati che tale termine potrà essere ridotto, con formale provvedimento, qualora all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale pendente presso l'A.G.O. se ne ravvisasse la necessità;
- 3)- Se ne dia notizia agli interessati ed alle autorità amministrative interessate dal procedimento che occupa.-

Dalla residenza municipale, il 28 settembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott.ssa Mariella Colaiezzi)